



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI

Comune di Biella
Via Battistero 4
13900 BIELLA
P.I. 00221900020

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2015
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2018



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

SCHEDA - OFFERTA QUOTAZIONE

PROGETTO ASSICURATIVO SPESE LEGALI E PERITALI

QUOTAZIONE

ASSICURATI:

1. Sindaco	nr. 1
2. Assessori	nr. 7
3. Consiglieri	nr. 32
4. Segretario	nr. 1
5. Vice Segretario	nr. 1
6. Dirigenti Amministrativi	nr. 5
7. Dirigenti Tecnici	nr. 2
8. Funzionari Amministrativi	nr. 11
9. Funzionari Tecnici	nr. 3
10. Tecnici (Categoria D)	nr. 8
11. Comune di Biella	

TOTALE

NR. 11

N.B. Si prega di indicare i premi finiti

*
senza limite per anno assicurativo come previsto dall'art.16)

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

SCHEDA - OFFERTA QUOTAZIONE

PROGETTO ASSICURATIVO SPESE LEGALI COMPONENTI ESTERNI
COMMISSIONI DI CONCORSO

Dovrà essere considerato un numero preventivato di 1 commissione

(numero medio indicativo di componenti per commissione 3)

CAPITALE ASSICURATO € 26.000,00 per evento senza limite per annualità assicurativa (il massimale si intende raddoppiato nel caso di sinistri che coinvolgano più soggetti)

COSTO €.....pro-capite per membro

Si prega di indicare i premi finiti

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Definizioni

<u>Contraente:</u>	il soggetto che stipula l' assicurazione
<u>Assicurato:</u>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<u>Società :</u>	la Società di assicurazione
<u>Sinistro o caso assicurativo:</u>	il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della Controversia per la quale è prevista l'assicurazione
<u>Richiesta:</u>	qualsiasi atto relativo al fatto di cui l'assicurato deve rispondere e del quale viene a conoscenza
<u>Broker:</u>	Biverbroker S.r.l./Marsh S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L' Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C..

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia CLAUSOLA NON DEROGABILE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Art. 3 a Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell' art. 1897 C.C. , e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato;
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione;
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

Art. 9 Effetto e durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo; tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura; nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato e del Broker alla Società o all'Agenzia possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, posta certificata, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo a comprovare data e contenuto.

Art. 12 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Art. 13 - Assicurati

Rivestono la qualifica di Assicurati: Sindaco, Assessori, Consiglieri, Segretario, Vice Segretario, Dirigenti tecnici e amministrativi, Funzionari tecnici e amministrativi, tecnici (Categoria D), e Comune di Biella nell'esecuzione del mandato o nell'espletamento del servizio ed adempimento dei compiti d'ufficio.

Art. 14 - Oggetto della garanzia

La Società, alle Condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale e peritale e i relativi oneri per la tutela degli interessi dell' Assicurato nei casi di responsabilità civile, penale, amministrativa, formale, contabile, fiscale e tributaria, per fatti o atti commessi nell'esecuzione del mandato o nell'espletamento del servizio ed adempimento dei compiti d'ufficio che abbiano dato luogo a richieste da parte dell'Ente di appartenenza o di altri terzi, ivi compresi la Pubblica Amministrazione e lo Stato.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi degli Assicurati sia conseguente a fatti dolosi e/o colposi commessi da persone del cui operato essi siano tenuti a rispondere.

Gli oneri di cui sopra comprendono anche:

1. le spese di soccombenza, di giustizia penale e gli onorari di periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
2. le spese liquidate a favore della controparte o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.

La garanzia vale altresì per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale;
2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o colposi conclusi con proscioglimento o assoluzione. In caso di sentenza esecutiva di condanna per delitti commessi con dolo o colpa grave, esauriti i gradi di giudizio consentiti, la Società ripeterà all'Assicurato gli oneri sostenuti per la sua difesa.
3. l'esercizio di azioni di risarcimento danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale con mezzi del Contraente o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati;
4. l'opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti e sanzioni amministrative sia pecuniarie che non.

Art. 15 - Esclusioni

La garanzia non è valida:

1. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
2. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
3. per le controversie amministrative, formali e contabili conclusesi con provvedimento di condanna;
4. per delitti dolosi conclusi con sentenza definitiva di condanna;

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

5. per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società, comprese quelle con il Contraente;
6. per le controversie per le quali sussista conflitto di interessi tra l'Assicurato e l'Ente Contraente. Il conflitto di interessi viene stabilito dall'Ente Contraente in base alle leggi vigenti;
7. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
8. nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell'art. 189 comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso di incidente);
9. per i casi commessi con dolo e colpa grave dimostrati con sentenza passata in giudicato ed entro i limiti stabiliti da tale sentenza.

Art. 16 - Massimale

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate, fino al massimo di € 26.000,00 per evento senza limite per annualità assicurativa. Il massimale si intende raddoppiato nel caso di sinistri che coinvolgano più soggetti.

Art. 17 - Regolazione premio

Il premio è stabilito in €.....per soggetto assicurato

Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente si impegna a fornire per iscritto alla Società I dati seguenti, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

La Società provvede a regolare il premio dell'anno trascorso rimborsando o incassando il 50% del premio annuo di ciascun Assicurato, in meno o in più, indipendentemente dalla data di uscita o di entrata in garanzia degli Assicurati.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 18 - Insorgenza del caso assicurativo

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto.

Il caso assicurativo ha inizio nel momento in cui l'assicurato ha notizia del fatto o dei fatti di cui deve rispondere.

Art. 19 - Garanzia postuma

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

In deroga al precedente art. 18, la garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano iniziati entro cinque anni dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto o i fatti di cui l'assicurato deve rispondere siano avvenuti prima della cessazione del contratto.

In tali casi la massima esposizione della Società è pari a due massimali per anno assicurativo, fermo il massimale per sinistro.

La garanzia è inoltre operante, nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività da parte degli assicurati, per i sinistri denunciati agli assicuratori nei **2 anni** successivi alla scadenza della presente polizza.

Art. 20 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale o perito

A parziale deroga dell'art. 7) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo entro quindici giorni da quando ne abbia avuto conoscenza e deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato con la massima sollecitudine.

Contemporaneamente alla denuncia il Contraente e l'Assicurato hanno il diritto di indicare un unico legale e/o un unico perito.

Art. 21 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera - quando possibile - per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non sia possibile conferma l'incarico al legale o al perito scelti nei termini dell'art. 20.

I ricorsi e le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada sono sempre di esclusiva competenza della Società.

Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali nello stesso grado di giudizio, anche se solo domiciliatari, o ad altri periti.

La Società non è responsabile dell'operato di Legali e Periti.

Art. 22 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
- b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
- c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
- d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
- e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
- f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

- g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
- h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
- i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
- j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
- k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 23 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutta Europa, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Art. 24 - Foro Competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 25 – Deroga denuncia altre assicurazioni

Quanto stabilito al precedente art. 2, s'intende abrogato.

Art. 26 – Anticipi

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

La Società corrisponde le spese di difesa in via anticipata. Tali spese, per il massimale garantito, resteranno a carico della Società stessa solo ove l'imputato venga prosciolto o assolto a seguito di sentenza passata in giudicato. Negli altri casi gli importi anticipati dovranno essere restituiti dall'Assicurato.

Art. 27 - Clausola di delega in presenza di Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto ai Brokers Biverbroker S.r.l. e Marsh S.p.A., di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker che tratterà con la Società delegataria informandone le altre coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni coassicuratrice.

Ognuna delle Società concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 28 – Clausola broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alle società di brokeraggio Biverbroker S.r.l. e Marsh S.p.A. in qualità di Brokers, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005, nei limiti e con le modalità previste dalla determinazione n. 419/EC del 26.06.2015.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

I Brokers verranno remunerati sulla base di un'aliquota provvigionale del 12% applicata sul premio imponibile di polizza.

Art. 29 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 30 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RELATIVE A COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI DI CONCORSO

Art.1 - Componenti esterni commissioni di concorso

Ad integrazione e deroga dell'art. 13) delle Condizioni Particolari di Assicurazione la qualifica di Assicurati deve intendersi estesa anche ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici istituite presso il Contraente per lo svolgimento di concorsi pubblici e che siano connessi all'espletamento dei relativi incarichi e funzioni.

Art. 2 - Massimale

Le garanzie della presente polizza, riferite agli Assicurati di cui all'Art. 1) delle Condizioni particolari di Assicurazione, vengono prestate fino al massimo di € 26.000,00 per evento senza limite per anno assicurativo. Il massimale si intende raddoppiato nel caso di sinistri che coinvolgano più soggetti.

Art. 3 – Regolazione Premio

Il premio è stabilito in €.....pro-capite per membro

Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente si impegna a fornire per iscritto alla Società i dati seguenti, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo:

- numero effettivo commissioni con indicazione per ciascuna del numero dei componenti per commissione.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

SETTORE
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
PATRIMONIALE E
SERVIZI INFORMATICI

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507435

Fax:
+39 015 3507485

E-mail:

u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it